

Le impugnazioni in generale nel processo penale

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni

Il gravame è il mezzo attraverso il quale le parti possono rimuovere gli effetti negativi nascenti da un provvedimento del giudice.

Principio cardine in materia è il divieto di *riformatio in pejus* della sentenza ad opera del giudice del gravame, quando a proporre l'impugnazione sia l'imputato.

Disposizioni generali:

L'art. 568 c.p.p. detta le regole generali in materia di impugnazioni.

La norma in esame prevede innanzitutto che sia la legge a stabilire i casi in cui è possibile impugnare un provvedimento del giudice e il mezzo attraverso il quale promuovere l'impugnazione.

Stabilisce inoltre che "sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze", fatta eccezione per quelle sulla competenza, che possono determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568 co. 2 c.p.p.).

L'impugnazione può essere proposta solo dal soggetto al quale la legge espressamente riconosce tale diritto, purché vi abbia un interesse e, quando non vi è distinzione tra le diverse parti, il diritto di impugnazione compete a tutte.

I mezzi di impugnazione si distinguono in:

- ordinari, ovvero esperibili prima che il provvedimento sia passato in giudicato (appello e ricorso per cassazione);
- straordinari, ovvero esperibili contro un provvedimento passato in giudicato (revisione e revoca della sentenza di non luogo a procedere).

Anche l'opposizione al decreto penale di condanna rientra tra i mezzi di impugnazione.

Forma e proposizione dell'impugnazione:

Per quanto attiene la forma, l'art. 581 c.p.p. richiede che l'impugnazione sia proposta con atto scritto in cui siano "indicati" il provvedimento impugnato, la data del provvedimento, e il giudice e "enunciati:

i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

le richieste;

i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

L'impugnazione va presentata, a norma dell'art. 582 c.p.p., personalmente o a mezzo di un incaricato presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

L'art. 583 c.p.p., tuttavia, prevede per parti e i difensori la facoltà di proporla anche mediante telegramma o atto da spedire a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Dopodiché a cura di quest'ultima l'impugnazione viene comunicata al PM e notificata alle parti private senza ritardo (art. 584 c.p.p.).

Termini per proporre l'impugnazione:

Il termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 c.p.p. è di:

giorni quindici, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e per quelli che vengono pubblicati in udienza con la lettura del dispositivo (art. 544 co. 1 c.p.p.);

giorni trenta, per i provvedimenti resi in udienza ma per i quali alla redazione dei motivi si provvede non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia (art. 544 co. 2 c.p.p.);

quarantacinque giorni, quando, nel caso di particolare complessità della motivazione, la stesura della stessa può avvenire entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia (art. 544 co. 3 c.p.p.).

L'art. 585 co. 2 c.p.p. prevede inoltre il momento a partire dal quale detti termini iniziano a decorrere, precisando, all'ultimo comma, che si tratta di termini previsti a pena di decadenza.

Durante la pendenza dei termini per proporre impugnazione l'esecutività della sentenza è sospesa fino all'esito del gravame.

Soggetti che possono proporre l'impugnazione:

Possono proporre l'impugnazione:

- il PM (art. 570 c.p.p.);

- l'imputato (art. 571 c.p.p.);

- la parte civile, la persona offesa (anche quando non costituita parte civile) e gli enti le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p, presentando una richiesta motivata al PM "di proporre impugnazione ad ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.);

- il responsabile civile "contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali" e inoltre contro "le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali" (art. 575 c.p.p);

- la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, nel caso in cui sia stata condannata (art. 575 co. 2 c.p.p);

- la parte civile e il querelante condannato alle spese e ai danni "contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", inoltre, "contro la sentenza pronunciata a norma dell'art 442 c.p.p. (decisione nel giudizio abbreviato) quando ha acconsentito alla abbreviazione del rito".

Rinuncia al gravame proposto:

La rinuncia all'impugnazione va presentata mediante dichiarazione ad uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti per la presentazione dell'impugnazione stessa (art. 589 c.p.p.). Si parla in proposito di rinuncia espressa.

Si ha, invece, rinuncia tacita nel caso in cui le parti fanno decorrere i termini previsti dalla legge per impugnare il provvedimento.

L'appello nel processo penale

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni

Si tratta di un mezzo di impugnazione ordinario, a carattere devolutivo, attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, mediante lo svolgimento di un nuovo giudizio.

L'appello non è proponibile avverso ogni tipo di sentenza, come è invece diversamente previsto per il ricorso in Cassazione (art. 111 Cost.).

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 46 del 20.2.2006 (c.d. Legge Pecorella), è stata infatti introdotta l'**inappellabilità delle sentenze di proscioglimento**.

L'art. 593 co. 1 c.p.p., ("Casi di appello"), così come modificato dalla legge succitata, prevede pertanto che l'imputato e il PM, fatte salve alcune eccezioni, possono proporre appello solo contro le sentenze di condanna.

L'appello non è quindi consentito avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per ipotesi in cui vi sia il rinnovo dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 co. 2 c.p.p., e sempre che le nuove prove, sopravvenute o scoperte, siano decisive (art. 593 co. 2 c.p.p.).

Lo stesso articolo prevede inoltre l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena pecuniaria dell'ammenda.

Sono altresì inappellabili:

- le sentenze di non luogo a procedere emesse nel corso dell'udienza preliminare, per le quali l'art. 428 c.p.p. prevede il rimedio del ricorso in cassazione;
- le sentenze di proscioglimento emesse prima del dibattimento quando non vi è opposizione del PM e dell'imputato (art. 469 c.p.p.);
- le sentenze emesse a seguito di patteggiamento;
- le sentenze di proscioglimento pronunciate dal Giudice di Pace.

Le parti :

I soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza sono il PM e l'imputato. In questo ultimo caso tuttavia opera il divieto della *reformatio in pejus*. Il giudice quindi potrà statuire solo a vantaggio dell'imputato o, in mancanza, limitarsi a confermare la sentenza di primo grado.

La cognizione del giudice di appello:

Con la proposizione dell'appello si attribuisce al giudice del gravame "la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p.).

A tale proposito si deve distinguere a seconda che a proporre l'impugnazione sia il PM o l'imputato.

Quando ad appellare è il PM, infatti, l'art. 597 co. 2 c.p.p., prevede che:

"se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a), ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza di condanna;

se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza".

Quando ad appellare è l'imputato, l'art. 597 co. 2 c.p.p., in ottemperanza al divieto di *reformatio in pejus*, prevede che "il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici".

Il giudice del gravame può inoltre attribuire al fatto una definizione giuridica più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di prime cure (art. 567 u.c. c.p.p.).

L'appello incidentale:

La parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello incidentale, purché lo presenti entro il termine di quindici giorni "da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione" dell'impugnazione principale (595 co. 1 c.p.p.).

Si tratta di una particolare forma di "remissione in termini" per la parte che non ha proposto tempestivamente il gravame.

Tuttavia proprio perché l'appello incidentale è proposto a seguito dell'impugnazione di un altro soggetto, subisce le sorti di quest'ultimo e, quindi, se l'appello principale è dichiarato inammissibile o vi è rinuncia allo stesso, l'appello incidentale perde efficacia (595 u.c. c.p.p.).

L'appello incidentale si propone, presenta e notifica secondo quanto previsto dagli artt. 581, 582, 583 e 584 c.p.p. che dettano le regole generali in materia di impugnazioni.

Il giudice :

Per quanto riguarda la competenza, essa spetta generalmente al giudice di grado superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

L'art. 596 c.p.p. stabilisce infatti che per l'appello proposto avverso le sentenze del Tribunale decide la Corte di Appello; avverso le sentenze della Corte di Assise, la Corte di Assise di Appello; fatte salve alcune eccezioni, avverso le sentenze pronunciate dal G.I.P. decidono, a seconda che si tratti di reato di competenza del Tribunale o della Corte di Assise, rispettivamente la Corte di Appello o la Corte di Assise di Appello.

Il procedimento:

Per quanto riguarda il procedimento, l'art. 598 c.p.p. prevede, in linea generale, l'estensione delle norme che regolano il giudizio di primo grado al giudizio di appello, in quanto compatibili.

Si predilige il rito camerale che è celebrato in tutti i casi indicati all'art. 599 c.p.p., al di fuori dei quali l'appello è celebrato in udienza pubblica.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello:

L'art. 601 c.p.p. prevede che, fatte salve alcune eccezioni, il presidente ordini la citazione dell'imputato appellante e, inoltre, di quello non appellante quando a proporre appello sia stato il PM, oppure quando ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 c.p.p. (estensione dell'impugnazione) o, infine, nel caso in cui l'appello sia stato proposto per i soli interessi civili.

E' in ogni caso "ordinata" la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile.

L'avviso è altresì notificato almeno venti giorni prima dell'udienza ai difensori (art. 601 co. 5 c.p.p.).

Il decreto di citazione, a norma dell'art. 601 c.p.p. deve contenere i seguenti requisiti:

- l'indicazione del giudice competente;

- le generalità dell'imputato e le indicazioni che servono ad identificarlo, oltre alle generalità delle parti private, con le indicazioni dei difensori (art. 429 co. 1 lett. a) c.p.p.);

- il luogo, il giorno e l'ora della comparizione, con l'avvertimento in caso di mancata comparizione, l'imputato sarà giudicato in contumacia (art. 429 co. 1 lett. f) c.p.p.);

- la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario (art. 429 co. 1 lett. g) c.p.p.).

La norma inoltre prevede che il termine a comparire non possa essere inferiore a venti giorni.

La sentenza:

Il giudice di appello può dichiarare la nullità totale o parziale della sentenza appellata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando ricorrono i casi indicati dall'art. 604 c.p.p. o, al di fuori di questi, pronunciare "sentenza con la quale conferma o riforma quella appellata" ai sensi dell'art. 605 c.p.p.

Il ricorso per Cassazione nel processo penale

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni

IL RICORSO PER CASSAZIONE:

Il ricorso per cassazione, come l'appello, rientra tra i mezzi di impugnazione ordinari con la particolarità di essere indefettibilmente previsto avverso tutti quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale così come stabilito dall'art. 111 della Costituzione.

Con il ricorso in cassazione possono essere fatti valere solo i vizi di legittimità della sentenza tassativamente elencati dalla legge.

Il ricorso infatti può essere proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. per cinque ordini di motivi:

- "esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri";
- "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale";
- "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza";
- "mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p. comma 2";
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame.

Stante il carattere tassativo dei motivi del ricorso, l'art. 606 u.c. c.p.p. prevede inoltre l'inammissibilità dello stesso quando viene proposto per ragioni diverse.

La cognizione della Corte di Cassazione è limitata ai motivi proposti, tuttavia può estendersi alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (art. 609 c.p.p.).

Le sentenze contro le quali è ammesso questo tipo di gravame sono quelle pronunciate in grado di appello e quelle inappellabili. Inoltre l'art. 569 c.p.p. prevede il "ricorso immediato in cassazione", ovvero la facoltà per la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre direttamente il ricorso per cassazione.

Si tratta del così detto **ricorso "per saltum"**. Tuttavia se una delle parti ha proposto appello, il ricorso in cassazione si converte in appello, salvo che "le parti che hanno proposto appello dichiarino tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione". In quest'ultima ipotesi si verifica l'effetto contrario e, quindi, l'appello si converte in ricorso per cassazione con l'onere per le parti di "presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso" (art. 569 co. 2 c.p.p.).

I soggetti legittimati:

Ad eccezione delle ipotesi in cui il ricorso è promosso per soli fini civili (art. 622 c.p.p.), avverso i capi penali della sentenza possono proporre ricorso per Cassazione l'imputato (art. 607 c.p.p.), il Procuratore generale presso la Corte di Appello (art. 608 c. 1 c.p.p.) e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (art. 608 c. 2 c.p.p.).

Il procedimento:

Gli atti preliminari:

L'art. 610 co. 2 c.p.p. prevede, in relazione agli atti preliminari, che il Presidente della Corte provveda ad assegnare il ricorso ad una delle singole sezioni "secondo i criteri stabiliti dalle leggi dell'ordinamento giudiziario" e che, invece, lo assegni alle sezioni unite nel caso in cui le questioni proposte sono di particolare importanza o quando occorre risolvere contrasti insorti tra le decisioni delle sezioni singole.

Conseguentemente, il presidente della corte o il presidente della sezione - a seconda che il ricorso sia stato assegnato alle sezioni unite o ad una delle singole sezioni - fissa la data per la trattazione che avverrà in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore (art. 610 co. 3 c.p.p.).

La cancelleria, ai sensi dell'art. 610 u.c. c.p.p., provvede almeno trenta giorni prima della data dell'udienza a comunicarne avviso al procuratore generale e ai difensori, "indicando se il ricorso sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio": quest'ultima è prevista nei casi di cui all'art. 611 c.p.p..

Il dibattimento:

Quando l'udienza è pubblica si osservano le norme concernenti "la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione" previste per il giudizio di primo e secondo grado, in quanto applicabili (art. 614 c.p.p.).

All'udienza il Presidente provvede a controllare la regolarità del contraddittorio e degli avvisi, dopodichè fa la relazione della causa anche per mezzo di un consigliere da lui delegato.

Conclusa la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine indicato, espongono le rispettive difese. Non sono consentite repliche.

Le parti private sono ammesse a comparire solo per mezzo dei difensori.

La sentenza:

Terminata l'udienza pubblica, la delibera della sentenza avviene in camera di consiglio, salvo differimenti dovuti alla molteplicità o alla complessità delle questioni da decidere (art. 615 c.p.p.).

Subito dopo la deliberazione, la sentenza viene pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo (art. 615 co. 3 c.p.p.), previa sottoscrizione dello stesso da parte del presidente.

Conclusasi la deliberazione, si redige la motivazione delle sentenza che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, viene "depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione" stessa (art. 617 c.p.p.).

Tipi di sentenze che possono essere adottate

Le sentenze dalla corte di cassazione possono essere di:

- **inammissibilità:** questo tipo di pronuncia avviene a seguito del procedimento in camera di consiglio in casi tassativamente previsti dal c.p.p., ovvero quando vi è stata la violazione delle norme procedurali o mancano i presupposti soggettivi ed oggettivi per promuovere il ricorso (artt. 591, 601 co. 3 e 615 co. 2 c.p.p.);

- **rigetto:** questo tipo di pronuncia viene adottata quando il ricorso è infondato;

- **rettifica:** questo tipo di sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. quando si procede alla rettifica degli errori della sentenza impugnata non determinanti annullamento;

- **annullamento senza rinvio:** questo tipo di sentenza viene adottata dalla corte oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, nei casi elencati all'art. 620 c.p.p. ovvero:

1) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o mancano le condizioni di procedibilità o perseguibilità;

2) se il reato non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

3) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che superano i poteri della giurisdizione;

4) se la decisione impugnata è data da un provvedimento non consentito dalla legge;

5) se la sentenza è nulla, a norma e nei limiti dell'art. 522 c.p.p., in relazione a un reato concorrente o è nulla, a norma e nei limiti dell'articolo 522 c.p.p., in relazione a un fatto nuovo;

6) se la condanna è stata pronunciata a seguito di errore di persona;

7) se vi è contraddizione fra la sentenza e un'altra precedente riguardante la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

8) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è consentito l'appello;

9) in ogni altro caso in cui la corte ritiene che il rinvio sia superfluo;

- **annullamento con rinvio:** questo tipo di pronuncia viene adottata nei casi indicati all'art. 623 c.p.p. ovvero:

1) se è annullata un'ordinanza; in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna per questioni di nullità di cui art. 604 comma 1 c.p.p.; in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale; in questo caso il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

4) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari; in questo caso la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

La revisione nel processo penale

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni

LA REVISIONE:

A differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, la revisione è un **mezzo di impugnazione c.d. straordinario** in quanto esperibile senza limiti di tempo a favore dei condannati.

La straordinarietà di questo mezzo di impugnazione è giustificata dalla tassatività dei casi in cui lo si può azionare. L'art. 630 c.p.p., infatti, prevede che la revisione può essere richiesta:

- se vi è la non conciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna con quelli di un'altra sentenza penale irrevocabile;
- se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che è stata posta a fondamento della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna;
- se sopravvengono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
- se viene dimostrato che la condanna è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato.

A pena di inammissibilità della domanda, l'art. 631 c.p.p. sancisce che gli elementi in base ai quali la revisione va richiesta siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto con sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.), di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) o di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.).

I soggetti legittimati:

L'art. 632 c.p.p. individua i soggetti che possono domandare la revisione che sono:

- il condannato o un prossimo congiunto o il tutore o, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
- il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna.

Il procedimento:

La richiesta di revisione delle sentenze di condanna dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili può essere avanzata senza limiti di tempo a favore dei condannati.

La richiesta, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., va presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e deve contenere "l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano" ed essere presentata insieme alla eventuale documentazione, nella cancelleria della Corte di Appello individuata in base ai criteri dell'art. 11 c.p.p..

La Corte, con ordinanza, potrà in qualunque momento disporre la sospensione della pena o della misura di sicurezza (art. 635 c.p.p.).

Per quanto riguarda il giudizio di revisione l'art. 636 c.p.p., "dopo aver precisato che il presidente della corte emette decreto di citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p.", stabilisce che per la revisione si osservano le disposizioni che regolano gli atti preliminari al dibattimento e il dibattimento (Libro VII, Titolo I e II) per quanto compatibili.

Fatta eccezione per il caso in cui vi sia una declaratoria di inammissibilità (art. 634 c.p.p.), il giudizio di revisione termina con **sentenza di accoglimento o di rigetto** (art. 637 c.p.p.).

Nel primo caso "il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo".

Nel secondo caso, il giudice condanna la parte che ha presentato la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali e, qualora fosse stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l'esecuzione.

In ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità della richiesta o la sentenza di rigetto non precludono all'istante il diritto di presentare una nuova richiesta basata su elementi differenti (art. 641 c.p.p.).

Se invece vi è stata sentenza di accoglimento, il soggetto interessato ha la facoltà sia di richiedere che la stessa sia affissa, per estratto, nel comune in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna e in quello dell'ultima residenza del condannato, sia che l'estratto della sentenza sia pubblicato su un giornale da lui stesso indicato (art.642 c.p.p.). Le spese per le pubblicazioni vanno a carico della cassa delle ammende.

L'art. 643 c.p.p. prevede inoltre per colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione il diritto ad una "**riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena**" nonché alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate. Il tutto se non ha determinato l'errore giudiziario per dolo o colpa grave.

Tale diritto alla riparazione nel caso in cui il condannato muoia, si estende al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli, alle sorelle e agli affini (art. 644 c.p.p.).

La domanda di riparazione deve essere proposta, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione a pena di inammissibilità e va presentata per iscritto, insieme ai documenti ritenuti utili, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza (art. 645 c.p.p.).

La Corte di Appello deciderà sulla domanda di riparazione in camera di consiglio (art. 646 c.p.p.).